



ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di I Grado
CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE
Via E. De Amicis, 49 - 73020 CURSI (LE)
Tel. **0836/439031** - Codice Scuola **LEIC81200R** - C. F. **92012630759**
E-mail leic81200r@istruzione.it PEC leic81200r@pec.istruzione.it
Sito web www.comprendivocursi.edu.it



- Ai docenti
- Ai genitori
- Al DSGA
- Al Personale ATA
- All'Albo on line di Istituto
LL.SS.

OGGETTO: Disposizioni per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Piano scuola 2021-2022, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022”, adottato con il quale il Ministero dell’Istruzione ha adottato il Decreto 6 agosto 2021, n. 257;
- **VISTO** il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- **VISTO** il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza, Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000021 del 14 agosto 2021;
- **VISTO** il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;
- **VISTO** l’art 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021;
- **VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID - 19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- **VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID.19”;
- **VISTA** la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto” Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-Cov-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;
- **RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021, nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l’attività scolastica e didattica è svolta in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
- **CONSIDERATO** il contesto specifico dell’Istituto: numero di alunni frequentanti, numero di alunni per ciascuna classe, numero di docenti e di personale ATA, spazi interni ed esterni a disposizione, plessi, laboratori e palestre;

EMANA

le seguenti disposizioni organizzative, funzionali al corretto e regolare svolgimento in presenza delle attività didattiche, educative e formative. Tali disposizioni potranno subire variazioni e/o integrazioni, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e/o di eventuali nuove linee di intervento per il contenimento della diffusione di COVID-19.

PREMESSA

Per l'avvio dell'a. s. 2021/2022, la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, nonché la riconquista della dimensione relazionale e sociale degli alunni e delle alunne.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, ritiene necessario dare priorità alla didattica in presenza raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico resta fondamentale mantenere le altre misure di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare, dai 6 anni in poi, nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

È importante sottolineare che la vaccinazione è una misura fondamentale di prevenzione per contenere la diffusione della SARS-Cov-2. Pertanto è essenziale che il personale docente e non docente assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni.

Sarà cura di questa Istituzione scolastica portare avanti campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli alunni e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, consolidando la cultura della sicurezza e sollecitando la responsabilità di ciascuno.

Di seguito le principali misure di prevenzione e le informazioni relative alle procedure di sicurezza, che potranno essere oggetto di integrazioni o modifiche. Sul sito della scuola, come per lo scorso anno, sono presenti tutte le disposizioni e le informazioni relative all'attuale emergenza epidemiologica.

TEMPERATURA OLTRE I 37.5° - CONTATTI CON PERSONE POSITIVE

- È fatto obbligo a tutti di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- è fatto obbligo a tutti di informare tempestivamente lo scrivente o i Collaboratori del dirigente e il Referente COVID di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all'interno dell'istituto;
- è fatto divieto a tutti di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo: sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, oltre al possesso del green pass, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina di tipo chirurgico. La scuola predispone contenitori appositi per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Alunni dai sei anni in poi

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli alunni è la mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione *per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.*

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle indicazioni del medico competente.

MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Con successive note emanate prima dell'inizio delle lezioni, saranno comunicate le regole da rispettare per evitare assembramenti: ingressi ed uscite, accesso ai laboratori ed agli impianti sportivi;

Il rientro a scuola del personale e degli alunni già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

I visitatori dovranno sottostare alle presenti disposizioni e a quelle che verranno, eventualmente, emanate successivamente nell'apposito disciplinare interno adottato dalla scrivente, sentiti l'RSPP di istituto, il Medico competente, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Referente COVID e la RSU di Istituto. Nelle more dell'eventuale adozione del suddetto protocollo, si comunicano i seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare controllo del possesso del green pass, registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Si conferma la disciplina già in vigore lo scorso anno.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico;

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, è consentito l'utilizzo delle macchinette nel rispetto delle norme di prevenzione evitando assembramenti e disinfettando le mani prima e dopo l'utilizzo delle macchinette. Un uso non regolare dei distributori comporterà un divieto di utilizzo degli stessi.

AERAZIONE DEGLI SPAZI

I Collaboratori scolastici devono garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche.

UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. Il DSGA predisporrà, a tal fine, un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio;
- materiale didattico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

Dovranno essere assicurate quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020:

- - utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- - garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- - sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta". Di seguito le più importanti disposizioni:

- - in caso di soggetto vaccinato da almeno 14 giorni, a seguito di evidenza di contatto stretto si deve cominciare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli 7 giorni a fronte di un tampone risultato negativo;
- - il periodo di quarantena può comunque essere interrotto dopo 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare;

- - in caso di soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, la quarantena rimane di 10 giorni al termine del quale dovranno sottoporsi a tampone antigenico o molecolare.

SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO

Come per lo scorso anno, sarà predisposto un servizio di supporto psicologico per il personale scolastico, per gli alunni e per le famiglie, attraverso l'intervento di psicologi e di docenti interni esperti nel campo del sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

Saranno rafforzati gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza.

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, REFERENTE COVID

Il medico competente collabora con lo scrivente, con i Referenti COVID e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

La scuola ha individuato un Referente scolastico per COVID-19. Il Referente svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell'attività di tracciamento dei contatti fornendo: l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l'elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6) ed Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 introducono, la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico nonché per tutti coloro i quali accedono, a qualunque titolo, negli ambienti scolastici.

La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

- soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso agli edifici

destinati alle attività educative, scolastiche. Tale certificazione dovrà essere rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, come previsto dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sia il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione che quello provvisto della “certificazione verde COVID-19” devono continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

In merito al controllo del possesso della certificazione verde COVID 19, il decreto-legge n. 111/2021 e dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122- stabilito l’obbligo per il personale scolastico e di chiunque faccia accesso nella scuola del possesso della “certificazione verde COVID-19”- prevede poi che *“i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni* ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio o facciano ingresso a scuola.

In relazione al mancato possesso della “certificazione verde COVID-19, il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, *“a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute *“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

**Il Dirigente Scolastico
Raffaele CAPONE**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.l.g.s. 12 febbraio 1993, n 39)